

ENTE PARCO DEL BEIGUA

Repertorio n. _____ del _____

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INFORMAZIONE TURISTICO-NATURALISTICA, DI
ACCOMPAGNAMENTO E DI ACCOGLIENZA VISITATORI E DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEL CENTRO DI
ESPERIENZA DEL PARCO DEL BEIGUA – UNESCO GLOBAL
GEOPARK DELLA DURATA DI ANNI 4.**

CIG: 84231635FF - CIG DERIVATO: 8904669D4F

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____
gennaio alle ore _____, presso gli uffici dell'Ente Parco del Beigua ubicati in
via Piazza Beato Jacopo 1/3 Varazze SV

SONO COMPARSI

l' Arch. Maria Cristina Caprioglio, nata a Casale Monferrato il 13/12/1964,
domiciliato per la Sua carica presso l'Ente Parco del Beigua, la quale interviene al
presente Atto, nella sua qualità di Direttore, in rappresentanza e per conto del
Parco del Beigua, codice fiscale 92057740091, che nel contesto dell'Atto verrà
chiamato per brevità "Ente Parco";

l'Impresa D.A.F.N.E. società cooperativa, come rappresentata dalla Dott.ssa
Marilù Cavallero, nata a Canelli (AT), il 11/06/1974, per la sua qualità di
Presidente e legale rappresentante, domiciliato presso la sede legale della ditta in
Genova (GE) vico del Fico n. 82-84R - C.F./P. Iva 03463700108, di seguito
denominata anche "Appaltatore"

PREMESSO

- che con Determinazione del Direttore n. 088 del 14/04/2020, si è proceduto ad

avviare una manifestazione di interesse per l'individuazione delle ditte interessate alla procedure di selezione per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 162 del 28/07/2020 si è proceduto all'approvazione della Relazione di Progetto, corredata da tutti i documenti necessari;

- che con nota protocollo n. 612 del 28/07/2020 è stata trasmessa alla Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria (SUAR) la richiesta di attivazione della procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori oggetto del presente contratto, mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016;

- che, dopo l'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Dirigenziale n. 4708 del 30/07/2021, la Regione Liguria ha individuato la ditta D.A.F.N.E. società cooperativa, con sede in Genova (GE) vico del Fico n. 82-84R - C.F./P. Iva 03463700108 quale soggetto aggiudicatario della gara d'appalto;

- che l'aggiudicazione è efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO. L'Ente Parco conferisce in appalto alla

ditta D.A.F.N.E. società cooperativa, con sede in Genova (GE) vico del Fico n. 82-84R - C.F./P. Iva 03463700108, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di informazione turistico-naturalistica, di accompagnamento e di accoglienza visitatori e di educazione ambientale e gestione del Centro di Esperienza del Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark della durata di anni 4.

L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei servizi alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle vigenti disposizioni in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e ai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo, ma depositati agli atti dell'Ente Parco, nonché perfettamente noti all'Appaltatore:

a) Relazione di Progetto; b) Capitolato Tecnico prestazionale; c) Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI).

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dai suddetti documenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in mesi 48 (quarantotto), dalla data di stipula del presente contratto.

Resta inteso che il contratto è a termine, senza necessità di disdetta da parte dell'Ente Parco.

Al termine del contratto, l'Ente Parco potrà richiedere all'Appaltatore, una proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 5 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO

L'Ente Parco ha la facoltà di appostare variazioni in aumento o in diminuzione ai servizi richiesti secondo quanto previsto ed entro i limiti di cui all'art. 106 co. 2 del Codice, sulla base del costo orario indicato nell'offerta economica. In caso di richiesta di altre prestazioni aggiuntive o di riduzioni delle stesse, le parti procederanno alla ridefinizione dei costi.

Art. 6 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico prestazionale e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente Parco e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e attenendosi alle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, impartite dall'Ente Parco.

L'Ente Parco, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da Capitolato lo svolgimento delle attività presso le proprie strutture, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali e le attrezzature necessari allo svolgimento delle

medesime e si assumerà gli oneri relativi alle spese per le utenze e la manutenzione. L'utilizzo delle strutture dell'Ente Parco è consentito all'Appaltatore solo per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto; ogni utilizzo per attività diverse e/o non riconducibili all'esecuzione delle prestazioni disciplinate dal presente contratto, o per fini propri dell'Appaltatore, è sottoposto alla preventiva approvazione dell'Ente Parco e al pagamento delle spese stabilite dalla Deliberazione del Consiglio n. 2020/23 così come eventualmente modificate da disposizioni future.

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto. L'Appaltatore dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con quanto stabilito dal Capitolato Tecnico prestazionale e gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

L'Ente Parco sarà titolare dei diritti d'uso esclusivo e senza condizione di tutti gli elaborati prodotti durante il periodo contrattuale e rientranti nell'ambito dei servizi oggetto del presente contratto (foto, immagini, illustrazioni, video, testi e/o materiali affini). Nel caso in cui la produzione dei materiali informativi rendesse necessario l'utilizzo di testi e/o materiali affini, questi dovranno essere esenti da diritti d'autore, oppure originali e liberi di diritti da parte di terzi. L'Appaltatore dovrà garantire che tutto il materiale creativo prodotto durante il periodo

contrattuale è originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi sul piano del diritto e dell'autodisciplina pubblicitaria. Resta salva in ogni caso l'assenza di qualunque responsabilità dell'Ente Parco in merito al pregiudizio recato a diritti di terzi di qualsivoglia natura.

Art. 7 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Il corrispettivo dovuto dall'Ente Parco all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 198.200,00 (centonovantottomiladuecento/00), oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui € 200,00 (duecento/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, corrispondenti a 9.900 (novemilanovecento) ore totali di attività.

Il contratto è stipulato interamente "a misura", sulla base del costo orario pari a € 20,00 (venti/00) determinato dal ribasso offerto dall'Appaltatore alla base d'asta fissata in € 20,50 (venti/50), per cui l'importo contrattuale può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle prestazioni eseguite.

I pagamenti dei servizi resi saranno effettuati entro 30 gg dal ricevimento delle fatture da emettersi con cadenza bimestrale, previa verifica delle prestazioni a cura dell'Ente Parco.

Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto della prestazione a cui si riferiscono e il numero di CIG indicato nell'oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore dovrà emettere fattura elettronica da trasmettere, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), utilizzando il Codice Univoco di Ufficio UFL73K.

I pagamenti saranno subordinati al rispetto delle prescrizioni normative vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale n. 5/2008 in tema di Documento Unico di Regolarità Contributiva e dall'articolo

3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 - (GARANZIE DEFINITIVE)

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, presta una fidejussione di Euro 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00), costituita a favore dell'Ente Parco, emessa in data xx.xx.xxxx da xxxxxxxxxxxx.

Lo svincolo della garanzia è subordinato all'adempimento di tutti gli obblighi cui la stessa si riferisce. Resta convenuto che, qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Appaltatore, si procederà all'incameramento al quale l'Appaltatore presta il suo consenso, fermo restando il diritto dell'Ente Parco al risarcimento dei maggiori danni che dovessero derivare.

In caso di incameramento totale o parziale della garanzia, l'Appaltatore dovrà immediatamente ricostituire l'ammontare della stessa, pena la risoluzione del contratto.

Art. 9 – PENALITÀ

Per ogni irregolarità nelle prestazioni saranno applicate le seguenti penali:

- a) € 50,00 (cinquanta/00)/h per il ritardo negli orari di presenza;
- b) € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giornata di mancata effettuazione o interruzione del servizio;
- c) € 50,00 (cinquanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) secondo la gravità dell'infrazione, per ogni altra inadempienza delle obbligazioni del presente contratto non comportante la risoluzione del rapporto di servizio.

Art. 10 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, l'Ente Parco può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà

esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, che dovrà pervenire all'Appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, l'Ente Parco riconoscerà all'Appaltatore i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, l'Ente Parco avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Se una delle prestazioni non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta dell'Ente Parco di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del codice civile.

Art. 11 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Savona.

Art. 12 – SPESE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese derivanti dal presente atto, inerenti e conseguenti, presenti e future, ivi comprese quelle di bollo e eventuale registrazione, con la sola esclusione dell'IVA.

Le parti prendono atto che l'imposta di bollo sul contratto elettronico verrà corrisposta nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.

Art. 13 – DOMICILIO

L'Appaltatore elegge domicilio legale presso la propria sede in Genova vico del Fico 82-84r e l'Ente Parco presso la propria sede amministrativa in Varazze (SV) – piazza Beato Jacopo 1 e 3.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente Parco, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati ovvero Regolamento Europeo n. 2016/679 (G.D.P.R.) in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 15 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio al Capitolato Tecnico prestazionale nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica e la sottoscrizione dello stesso avviene con firma digitale ai sensi delle vigenti norme di legge, con particolare riguardo al D. Lgs. N. 82/2005 e all'art. 32 comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii..

Il file originale è conservato presso l'ufficio Segreteria dell'Ente Parco del Beigua

F.to digitalmente per l'Ente (Arch. Maria Cristina Caprioglio)

F.to digitalmente per l'Appaltatore (Dott.ssa Marilù Cavallero)